



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2008

Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell’estorsione
e il sostegno delle vittime esercenti attività economica

ONOREVOLI SENATORI. - Il *racket* delle estorsioni è divenuto la spina dorsale della criminalità organizzata. La sua presenza corrode il tessuto sociale ed economico di vastissime aree del nostro Paese. In alcune realtà è un fenomeno storico e sedimentato, in altre è più recente ma ugualmente insidioso.

Il *racket* delle estorsioni produce distorsioni gravi e drammatiche sia sul versante della sicurezza per i cittadini, sia su quello dello sviluppo economico. La sua carica distruttiva ha piegato e reso subalterni tanti operatori economici e intere generazioni di imprenditori. La povertà e la disoccupazione massicciamente presenti nel nostro Meridione hanno una loro origine nel ricatto estorsivo organizzato, fondamentale, a sua volta, per controllare capillarmente i territori da parte dei *clan* malavitosi e per foraggiare altre attività illecite. Tale fenomeno estorsivo è altresì divenuto strumento di controllo criminale del territorio e di penetrazione e di controllo del sistema economico anche fuori dalle regioni meridionali.

Nel settembre 2007 Confindustria Sicilia ha adottato un codice etico per i propri associati volto a scoraggiare e a punire ogni sorta di cedimento o di collusione con pratiche di carattere estorsivo. A seguito di un intensificarsi delle minacce e delle intimidazioni si è

reso necessario, da parte degli industriali impegnati sempre più in circuiti competitivi internazionali, intervenire affinché un anello fondamentale dell'ingranaggio estorsivo venisse meno e così disinnescasse un sistema divenuto ormai cronico.

Il libero mercato, la competitività, l'occupazione e l'iniziativa imprenditoriale sono elementi essenziali e propulsivi di una società organizzata. L'articolato del presente disegno di legge vuole accordare un vantaggio a quegli operatori economici che intendono collaborare con lo Stato denunciando i ricatti estorsivi di cui sono oggetto e che sono soggetti, a causa di tali ricatti, a conseguenze rese ancora più pesanti in ragione della dimensione modesta della loro attività.

Rendere conveniente la denuncia è la risposta che la politica deve dare agli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani che intendono sottrarsi al gioco della criminalità organizzata. Pertanto il presente disegno di legge prevede particolari incentivi e agevolazioni economico-fiscali, che costituiscono un'implementazione dei sistemi di garanzia e di sicurezza per l'incolumità di chi denuncia e per la salvaguardia dell'attività economica di piccole e medie dimensioni e pertanto meno capaci di assorbire i contraccolpi dell'estorsione e degli effetti ad esse collegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Agevolazioni in favore delle vittime
di richieste estorsive)*

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e i liberi professionisti iscritti agli appositi albi professionali previsti dalla legge, aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici o un fatturato annuo non superiore a un milione di euro, che subiscono lesioni personali, ovvero un danno a beni mobili o immobili, anche sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite i loro rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, ovvero in conseguenza di azioni di ritorsione compiuta a seguito della mancata adesione alle suddette richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per un periodo di tre anni;

b) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per un periodo di tre anni;

c) riduzione del 50 per cento del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per un periodo di tre anni;

d) adozione di piani di rientro concordati dei tributi e dei contributi pregressi;

e) assegnazione di fondi a totale copertura dei danni subiti, gestiti direttamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo attraverso commissari *ad acta*;

f) stipula di contratti di assicurazione decennali per eventuali danni conseguenti alle attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria;

g) apertura di un credito bancario, garantito dallo Stato, per la continuità della gestione d'impresa o dell'attività professionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria, da attuarsi attraverso l'utilizzo delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ed attraverso ulteriori stanziamenti.

Art. 2.

(Concessione di immobili)

1. Lo Stato provvede alla concessione in comodato d'uso gratuito in favore delle vittime delle azioni criminose di cui all'articolo 1, comma 1, di immobili e di aree, fino al ripristino di quelli danneggiati a seguito delle attività medesime, per un periodo massimo di tre anni, utilizzando prioritariamente beni di proprietà pubblica o confiscati ai sensi della citata legge n. 575 del 1965.

Art. 3.

(Strumenti di tutela e di monitoraggio)

1. Al fine di assicurare una maggiore protezione dei luoghi a rischio di ritorsione per la mancata adesione a richieste di tipo estorsivo, con decreto del Ministro dell'interno è prevista l'installazione di un adeguato sistema di videosorveglianza nonché la predisposizione di un piano di potenziamento or-

ganico delle forze di pubblica sicurezza nei luoghi citati.

Art. 4.

(Appalti)

1. Le vittime delle azioni criminose di cui all'articolo 1, comma 1, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici qualora risultino prive dei requisiti stabiliti nella parte II, titolo I, capo II del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Condizioni per le agevolazioni)

1. Le agevolazioni e i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge sono concesse a condizione che la vittima di una delle azioni criminose di cui all'articolo 1, comma 1:

a) fornisca all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive o del delitto dal quale è derivato il danno;

b) non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;

c) non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) non risulti, al tempo dell'evento e successivamente, sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o

decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-*quater*, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) abbia riferito all'autorità giudiziaria, con l'esposizione di tutti i particolari dei quali sia a conoscenza, il delitto dal quale è derivato il danno e le richieste estorsive.

2. Il possesso delle condizioni di cui al comma 1, e, in particolare, quelle di cui alla lettera *a*), è certificato dal prefetto territorialmente competente, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Pena accessoria per reiterato favoreggiamento)

1. Alla vittima di una delle azioni criminali di cui all'articolo 1, comma 1, che reitera il reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione all'autorità giudiziaria, è applicata la pena accessoria della chiusura dell'attività economica per un periodo da tre mesi ad un anno.

2. La pena accessoria di cui al comma 1 è applicata ad ogni ipotesi di reato consumato al fine di usufruire in maniera fraudolenta delle agevolazioni e dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Fondo per il sostegno delle vittime di richieste estorsive)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, denominato «Fondo

per il sostegno delle vittime di richieste estorsive», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, per i rapporti con le regioni e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di utilizzazione del Fondo, anche al fine di provvedere all'assegnazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, in aggiunta alle risorse a tal fine individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Efficacia temporale)

1. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia dopo tre anni dalla sua data di entrata in vigore.

2. Il Ministro dell'interno riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sul-

l'attuazione della presente legge, al termine dell'efficacia della stessa, ai sensi del comma 1, al fine di valutare l'opportunità che gli interventi in essa disposti ovvero nuovi interventi siano oggetto di apposito intervento normativo.